



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 13/06/2002 n. 8415 - parte 2

Intitolazione:

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE GENERALI - FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E
LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - IN GENERE - Irretroattivita' -
Applicazione in materia tributaria - Portata.

Massima:

Il principio di irretroattivita' delle leggi, sancito in via generale dall'art. 11 delle preleggi, e' stato specificamente codificato in materia tributaria dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), limitatamente ai profili sostanziali del rapporto tributario ed agli obblighi, anche formali, dalla cui violazione possano conseguire effetti negativi per il contribuente.

* Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Testo:

Testo non disponibile